

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Aggiunta degli artt. 5a e 6a, modifica degli artt. 6,7,42 e abrogazione dell' art. 23 cpv. 1 bis della Legge sull'organizzazione giudiziaria (Riforma del sistema di elezione dei magistrati: esame attitudinale e abrogazione del diritto individuale d'opzione)

Presentata da: Fiorenzo Dadò e Alessandro Speziali

Data: 8 giugno 2026

Numero: IE869

Testo:

La presente iniziativa è un'azione propositiva rispetto all'attuale situazione di stallo e alle polemiche in ambito di nomine dei magistrati. È vero, il cosiddetto "caos TPC" con la conseguente destituzione di due giudici del Tribunale penale cantonale è stata senza dubbio una ferita importante nel Potere giudiziario ticinese. Tuttavia, inspiegabilmente le procedure di elezione per designare i nuovi magistrati nei seggi vacanti sono eccessivamente lunghe. V'è un importante e preminente interesse pubblico, affinché le cariche dello Stato siano complete e designate in tempi brevi. Inoltre, bisogna ricordarsi che in queste procedure si candidano delle persone, le quali devono sapere entro tempi ragionevoli del loro futuro.

Assai problematico per l'autorità di nomina, qualunque essa sia, è il diritto di opzione all'interno delle Camere del Tribunale di appello. Tale facoltà non permette poi all'autorità di nomina di individuare il candidato migliore per quella determinata funzione. Il diritto di opzione non è peraltro previsto in altri ordinamenti. In questo senso, deve quindi essere abrogato.

Nell'ottica di dare un maggiore oggettività all'elezione occorre comunque prevedere un esame scritto e orale. Le valutazioni di queste prove devono essere a loro volta accessibili, perlomeno ai Deputati che appartengono all'autorità di nomina. L'esame scritto evidentemente non deve essere inteso di natura puramente giuridica (quindi di stampo accademico), ma deve essere multidisciplinare, segnatamente comprendendo anche aspetti di gestione del personale e gestione manageriale. Per garantire la massima qualità e oggettività gli stessi devono essere organizzati e valutati da un Istituto altamente competente della Svizzera interna (es. Università di Basilea, Lucerna, Zurigo o Neuchâtel). Occorre inoltre introdurre una valutazione attitudinale del candidato tramite un processo di *Assessment* effettuato da un istituto specializzato fuori cantone, così come avviene a livello federale.

Evidentemente da tale valutazione deriverà una graduatoria. L'elezione del candidato migliore secondo tale graduatoria potrebbe essere una possibilità, ma non perentoria o determinante. Anche gli esami potrebbero essere adattati a singoli candidati, proprio per cogliere aspetti decisivi per l'assunzione della carica prevista. Proprio per questa ragione tale esame deve avere una valenza per l'idoneità all'elezione, ma non già prestabilirne a priori l'elezione.

L'importanza della valutazione attitudinale è di stabilire in modo oggettivo e fondato una rosa di candidati particolarmente idonei. L'elezione in quanto tale, per contro, rimane di competenza del Parlamento.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Per queste ragioni, si propone che si provveda a una modifica legislativa elaborata con i seguenti criteri:

- abrogazione del diritto individuale d'opzione da una Camera all'altra del Tribunale di appello;
- istituzione di un esame scritto e di una prova orale (le cui valutazioni sono accessibili all'organo di nomina) organizzata da un Istituto universitario competente;
- istituzione di una valutazione attitudinale alla carica postulata tramite un processo di Assessment;
- definizione di una rosa di candidati idonei.

La presente iniziativa parlamentare tende a migliorare il sistema di elezione, senza stravolgerlo. Visto quanto scritto in entrata, è importante che la nuova procedura di selezioni non produca una dilatazione dei tempi di nomina.

L'assetto costituzionale rimane tale: resta il Gran Consiglio quale autorità di nomina e viene mantenuta la Commissione d'esperti indipendenti. Lo stesso art. 80 della Costituzione cantonale ricorda che la legge stabilisce l'organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l'età massima per i magistrati. Volutamente la carta fondamentale è essenziale, compete poi alla legge stabilire le modalità, i dettagli e le ulteriori esigenze. Non è quindi necessario procedere con una revisione costituzionale.

Legge

sull'organizzazione giudiziaria

(LOG)

modifica del....

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare del 28 maggio 2026 presentata nella forma elaborata da
Fiorenzo Dadò e Alessandro Speciali;

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 5a (nuovo) - Esame attitudinale e assessment

¹I candidati che non sono già in carica devono svolgere:

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

- a) un esame attitudinale scritto e orale e,
- b) un assessment.

²L'esame attitudinale deve essere svolto da un'Università o da un Istituto altamente competente in materia al di fuori del Cantone Ticino;

³L'assessment deve essere svolto da un istituto specializzato al di fuori del Cantone Ticino.

⁴I risultati dell'esame attitudinale e dell'assessment sono accessibili ai membri dell'autorità di nomina.

⁵Annualmente la Commissione giustizia e diritti determina quale Università e quale istituto specializzato debba procedere in tal senso.

Art. 6 cpv. 3

³~~Dopo l'esame dei candidati,~~ Ricevuti i risultati dell'esame attitudinale scritto e orale e degli assessment, dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette alla Commissione giustizia e diritti il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.

Art. 6a (nuovo) - Definizione di una rosa di candidati proposti per l'elezione

¹La Commissione giustizia e diritti per ogni nuova funzione stabilisce la rosa dei candidati proposti per l'elezione.

²La rosa è composta da più di un candidato a dipendenza del numero di candidature complessive idonee.

Art. 7 lett. b)

b) ~~l'elenco dei candidati;~~ la rosa dei candidati proposti per l'elezione;

Art. 23 cpv. 1bis (abrogato)

^{1bis}~~Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.~~

Art. 42 cpv. 5

⁵Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello, tenendo conto della funzione specifica per cui ogni giudice è stato eletto:

a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere. Il presidente e il vicepresidente delle Sezioni sono rieleggibili al massimo una sola volta;

b) attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di revisione penale.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra in vigore immediatamente.